

REGIONE BASILICATA

Deliberazione 21 giugno 2021, n.486

D.G.R. n. 965/2020: proroga per l'anno 2021 del "Programma dei servizi di assistenza tecnica in zootecnia e di prevenzione e controllo delle epizootie 2019-2020". Quadro finanziario e attuazione.

- VISTO** il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. n. 12/96 e ss.mm.ii., concernente la “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”;
- VISTA** la L.R. Stat. 17 novembre 2016, n. 1, e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “Statuto della Regione Basilicata”;
- VISTE** le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 11 del 13/01/1998, n. 162 del 02/02/1998, n. 655 del 23/02/1998, n.2903 del 13/02/2004 e n. 637 del 03/05/2006;
- VISTA** Basilicata; la L.R. n. 34 del 06/09/2001, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;
- VISTI** il D.lgs. del 26 luglio 2011 n. 118, in materia di armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili degli enti pubblici e il DPCM 28 dicembre 2011;
- VISTO** il D.lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.”;
- VISTA** la L.R. n. 31 del 25/10/2010 che all’articolo 2 reca norme di adeguamento delle disposizioni regionali all’art. 19 del D. Lgs. 165/2001;
- VISTA** la D.G.R. n. 693 del 10/06/2014, con la quale l’esecutivo ha proceduto a ridefinire la configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta regionale” riducendo a sei il numero dei dipartimenti regionali a parziale modifica della D.G.R. n. 227/14 e della DGR, che, ai sensi dell’art. 27, commi da 1 a 3 del Regolamento del 10/02/2021 n.1 “*Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata*” in attuazione della legge regionale 30/12/2019 n.29 “*Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni*”, spiega l’efficacia limitatamente alla fase transitoria ivi disciplinata;
- VISTA** la D.G.R. n. 624 del 07.06.2016 avente ad oggetto: “*Dimensionamento ed articolazione delle Strutture e delle Posizioni Dirigenziali delle Aree Istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche alla DGR n. 689/15*”;
- VISTA** la D.G.R. n. 209 del 17/03/2017 avente ad oggetto “Struttura organizzativa del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali. Modifica parziale alla DGR n. 624/2016”;
- VISTO** il D.P.G.R. n. 54 del 10.05.2019 di nomina dei componenti della Giunta Regionale, del Vice Presidente e attribuzione delle relative deleghe;
- VISTA** la D.G.R. n. 524 dello 05/08/2019 “Conferimento incarichi di Dirigente Generale delle Aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta regionale e approvazione schema di contratto individuale di lavoro”;
- VISTA** la D.G.R. n. 72 del 30/01/2020 “Dirigenti Regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi”;
- VISTA** la D.G.R. n. 179 del 12/03/2020 “Uffici vacanti presso i dipartimenti regionali. Affidamento incarichi ad interim”;
- VISTA** la Legge regionale 30/12/2019 n. 29 “*Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni*”;
- VISTO** il Regolamento del 10/02/2021 n. 1 “*Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata*” in attuazione della legge regionale 30/12/2019 n. 29 “*Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni*”;
- RICHIAMATO** in particolare l’art. 27, commi da 1 a 3, del summenzionato Regolamento che disciplina la fase transitoria fino all’adozione degli atti di cui all’art. 5 dello stesso;

- VISTA** la D.G.R. n. 219 del 19 marzo 2021, avente ad oggetto "Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. "Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale";
- VISTA** la L.R. 06 maggio 2021 n. 19 "Legge di stabilità regionale 2021";
- VISTA** la L.R. 06 maggio 2021 n. 20 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023";
- VISTA** la D.G.R. n. 359 del 07/5/2021 "Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss. mm. ii.;
- VISTA** la D.G.R. n. 360 del 07/5/2021 "Approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D.lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, e ss. mm. ii.;
- VISTE** la L.R. 30 dicembre 2017 n. 39 "Disposizioni in materia di scadenza dei termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata";
- la L.R. 24 luglio 2017, n. 19, ed in particolare l'art. 39 comma 1 recante "Disposizioni in materia di assistenza tecnica in zootecnia", in base al quale "le attività di assistenza tecnico-veterinarie in favore delle aziende zootecniche della Basilicata, nelle more di una completa e organica disciplina della materia, sono svolte dall'Associazione Regionale Allevatori (ARA), soggetto senza fini di lucro e dotato di adeguate capacità tecniche e organizzative, sulla base delle disposizioni approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 603 del 31 marzo 2009 e di programmi attuativi elaborati dal competente ufficio del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali";
- la L.R. 29 giugno 2018, n. 11, in particolare l'art. 63 che modifica l'articolo 39 della L.R. n. 19/2017 sostituendo l'espressione "sulla base delle disposizioni approvate con D.G.R. n. 603 del 31 marzo 2009" con la seguente: "sulla base di apposito provvedimento della Giunta regionale";
- ATTESO** che per dare attuazione alla norma innanzi citata con D.G.R. n. 1192/2018 è stato costituito un gruppo di lavoro interdipartimentale, con il compito di svolgere i necessari approfondimenti tematici e individuare le procedure da attivare per l'attuazione dei programmi biennali dei servizi di assistenza tecnica in zootecnia e di prevenzione e controllo delle epizootie; il gruppo di lavoro sta completando le proprie attività;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1/07/2014 serie L 193, e, in particolare, gli articoli 21, 22, 24 e 26;
- RICHIAMATO** il Regolamento (UE) 2020/2008 dell'8 dicembre 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014, per quanto riguarda il loro periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti con cui la Commissione, ha ritenuto opportuno prorogare il periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 fino al 31 dicembre 2022, per far sì che gli Stati membri possano continuare ad esentare i loro regimi di aiuti di Stato a norma del regolamento citato ed affinché il riesame di detto strumento normativo sia completato dopo l'adozione della riforma della PAC;
- DATO ATTO** che, in ottica di semplificazione, la Commissione ha previsto che, qualora in considerazione della proroga del periodo di applicazione dei regolamenti (UE) n. 702/2014 e (UE) n. 1388/2014, alcuni Stati membri intendano prorogare misure sulle quali sono state fornite informazioni sintetiche a norma dei suddetti regolamenti, le informazioni sintetiche relative alla proroga di tali misure, compreso un potenziale aumento di bilancio, si considerano comunicate alla Commissione e pubblicate, purché non siano apportate modifiche sostanziali alle misure in questione;
- DATO ATTO** che la Giunta Regionale, con la Deliberazione n. 974 del 26 settembre 2018 ha istituito il regime di aiuto ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014 denominato "Programma dei servizi di

assistenza tecnica in zootecnia e di prevenzione e controllo delle epizootie" valevole per il biennio 2019/2020;

che con la D.G.R. n. 1192 del 16 novembre 2018 sono stati definiti il quadro finanziario e le modalità di attuazione del Programma di cui alla richiamata D.G.R. n. 974/2018, individuando nell'Associazione Regionale Allevatori della Basilicata (di seguito ARA) il soggetto prestatore dei servizi, in base a quanto previsto dall'art. 39 comma 1 della L.R. n. 19/2017 modificato dall'art. 63 della L.R. n. 11/2018;

che il suddetto Programma relativo al regime di aiuto, conformemente a quanto stabilito all'art. 9, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 702/2014, è stato trasmesso alla Commissione Europea ed allo stesso è stato assegnato il numero SA.52193(2018/XA), pubblicato sul sito internet della Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Commissione Europea;

- DATO ATTO** che la Giunta Regionale, con la Deliberazione n. 965 del 22 dicembre 2020 ha:
- approvato l'aggiornamento per il 2021 del "Programma dei servizi di assistenza tecnica in zootecnia e di prevenzione e controllo delle epizootie 2018/2020";
 - prorogato per il 2021, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 8, del Regolamento n. 702/2014, come modificato e integrato dal Regolamento n. 2020/2008 dell'8 dicembre 2020 il regime di aiuti in favore delle aziende zootecniche della Basilicata di cui al "Programma dei servizi di assistenza tecnica in zootecnia e di prevenzione e controllo delle epizootie 2018/2020" numero aiuto SA.52193 (2018/XA);
 - demandato a successivi provvedimenti la definizione del quadro finanziario del Programma e la destinazione delle risorse per ciascuna attività;

RITENUTO altresì, nelle more della rivisitazione della normativa regionale, di dare attuazione alle disposizioni vigenti affidando all'ARA l'attuazione del Programma de quo, a tutela della continuità dell'attività di assistenza tecnica in zootecnia e di prevenzione e controllo delle epizootie;

- CONSIDERATO** che l'ARA deve di fornire i servizi al seguente numero di allevamenti, stimato sul dato consolidato negli ultimi anni, in base a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 702/2014:
- aiuti per servizi di consulenza (art. 22): circa 300 allevamenti;
 - prevenzione e controllo delle epizootie (art. 26): circa 1.850 allevamenti (bovini latte 200 allevamenti e 18.000 capi; bovini carne 600 allevamenti e 20.000 capi; ovicaprini 1.000 allevamenti e 150.000 capi; equini 35 allevamenti e 160 capi; suini 50 allevamenti e 1.000 capi; avicoli 3 allevamenti e 8.000 capi; cunicoli 1 allevamento e 1.500 capi);
 - aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione (art. 21) e gli aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli (art. 24) sono rivolti alla collettività degli allevatori regionali;

RITENUTO di stabilire che alle spese per lo svolgimento delle attività previste dal Programma, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 22 (consulenza) e all'art. 26 (epizootie) del Reg. (CE) n. 702/2014, partecipano gli allevatori, ciascuno in proporzione al servizio di cui effettivamente beneficia; all'atto della sottoscrizione dell'adesione volontaria, ciascun allevatore si impegnerà a corrispondere all'ARA la quota di compartecipazione finanziaria per i servizi effettivamente prestati presso la propria azienda;

DATO ATTO che l'ARA, con nota del 30.11.2020 prot. n. 2581/20 (ns. prot. n. 228338 del 30.11.2020) ha presentato un "Programma dei servizi di assistenza in zootecnia e di prevenzione e controllo delle epizootie – annualità 2021", in continuità con il biennio precedente, sia per quanto riguarda le attività da svolgere che per la previsione di spesa pari ad € 4.600.000,00, ripartita tra le diverse voci corrispondenti agli articoli 21, 22, 24 e 26 del Reg. (CE) n. 702/2014;

della nota a firma del Direttore dell'ARA, prot. n. 435 del 18.05.2021 (ns. prot. n. 096799 del 18.05.2021), con la quale viene comunicato che *"al fine di evitare interruzioni nell'erogazione dei servizi ed allo scopo di garantire la correttezza del sistema del sistema di assistenza tecnica agli allevatori aderenti, si comunica che a far data dal 1 gennaio 2021 l'ARA ha attuato le iniziative previste nel Programma approvato con la D.G.R. n. 965/2020"*;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 4.200.000,00 sul cap. U60245 Missione 16 Programma 01 del bilancio pluriennale di previsione 2021/2023, esercizio finanziario 2021;

RITENUTO necessario definire il quadro finanziario delle attività di cui alla D.G.R. n. 965/2020 come di seguito riportato e dettagliato nell'Allegato alla presente deliberazione recante "Disposizioni per l'attuazione del Programma dei servizi di assistenza tecnica in zootecnia e di prevenzione e controllo delle epizootie valevole per il 2021, adottato con D.G.R. n. 965/2020".

Programma 2021			
Attività previste dal programma	Spesa a carico della Regione (€)	Spesa a carico degli allevatori (€)	Totale (€)
Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione (art. 21)	317.682,00	0	317.682,00
Aiuti per servizi di consulenza (art. 22)	336.950,00	35.362,00	372.312,00
Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli (art. 24)	70.809,00	0	70.809,00
Prevenzione e controllo epizootie (art. 26)	3.474.559,00	364.638,00	3.839.197,00
Totale	4.200.000,00	400.000,00	4.600.000,00

SU proposta dell'Assessore al Dipartimento Politiche Agricole e Forestali;

AD unanimità di voti

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

- di approvare le "Disposizioni per l'attuazione del Programma dei servizi di assistenza tecnica in zootecnia e di prevenzione e controllo delle epizootie valevole per il 2021, adottato con D.G.R. n. 965/2020", come riportato nell'Allegato che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che ai sensi dell'art. 39 comma 1 della L.R. n. 19/2017 l'Associazione Regionale Allevatori (ARA) assicuri l'attuazione del Programma dei servizi di assistenza tecnica in zootecnia e di prevenzione e controllo delle epizootie, valevole per il 2021, adottato con D.G.R. n. 965/2020;
- di definire il quadro finanziario del Programma 2021 e la destinazione delle risorse per ciascuna attività, come riportato nella tabella seguente:

Programma 2021			
Attività previste dal programma	Spesa a carico della Regione (€)	Spesa a carico degli allevatori (€)	Totale (€)
Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione (art. 21)	317.682,00	0	317.682,00
Aiuti per servizi di consulenza (art. 22)	336.950,00	35.362,00	372.312,00
Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli (art. 24)	70.809,00	0	70.809,00
Prevenzione e controllo epizootie (art. 26)	3.474.559,00	364.638,00	3.839.197,00
Totale	4.200.000,00	400.000,00	4.600.000,00

- di imputare sul cap. U60245 Missione 16 Programma 01 del bilancio pluriennale di previsione 2021/2023, esercizio 2021, la somma di € 4.200.000,00;

- di preimpegnare sul cap. U60245 Missione 16 Programma 01, esercizio finanziario 2021, la somma di € 4.200.000,00;
- di dare incarico all'Ufficio Zootecnia, Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali di curare i successivi adempimenti amministrativi;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito web regionale www.regione.basilicata.it.

L'ISTRUTTORE _____

IL RESPONSABILE P.O. **Rocco Giorgio** _____

IL DIRIGENTE **Emilia Piemontese** _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO **Antonio Ferrara**

IL PRESIDENTE

Vito Bardi

Allegato D.G.R. n. 486 del 21 giugno /2021

**Disposizioni
per l'attuazione del Programma dei servizi di assistenza tecnica in zootecnia
e di prevenzione e controllo delle epizootie
valevole per il 2021
(adottato con D.G.R. n. 965/2020)**

**Art 1
Finalità**

La finalità delle presenti disposizioni è la corretta gestione del Programma dei servizi di assistenza tecnica in zootecnia e di prevenzione e controllo delle epizootie, valevole per il 2021, in attuazione della D.G.R. n. 965 del 22 dicembre 2020, di seguito denominato Programma.

**Art 2
Funzioni e adempimenti della Regione**

La Regione, in quanto titolare del Programma, ha i seguenti compiti:

- visionare la corretta attuazione del Programma;
- monitorare e controllare tutte le attività svolte;
- adottare gli atti di liquidazione e pagamento delle spettanze all'ARA.

**Art 3
Funzioni e adempimenti dell'ARA**

Nel rispetto del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e del Programma, l'ARA deve:

- porre in atto adeguate azioni di informazione e divulgazione del Programma su tutto il territorio regionale, al fine di fornire gli elementi utili all'adesione volontaria degli allevatori;
- assicurare l'attuazione del Programma, nel rispetto delle norme contenute nella D.G.R. n. 965/2020;
- fornire i servizi al seguente numero di allevamenti, stimato sul dato consolidato negli anni precedenti:
 - aiuti per servizi di consulenza (art. 22 del Reg. (UE) n. 702/2014): circa 300 allevamenti;
 - prevenzione e controllo delle epizootie (art. 26 del Reg. (UE) n. 702/2014): circa 1.850 allevamenti (bovini latte 200 allevamenti e 18.000 capi; bovini carne 600 allevamenti e 20.000 capi; ovicapri 1.000 allevamenti e 150.000 capi; equini 35 allevamenti e 160 capi; suini 50 allevamenti e 1.000 capi; avicoli 3 allevamenti e 8.000 capi; cunicoli 1 allevamento e 1.500 capi);
 - gli aiuti per il trasferimento di conoscenze e per le azioni di informazione (art. 21 del Reg. (UE) n. 702/2014) e gli aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli (art. 24 del Reg. (UE) n. 702/2014) sono rivolti alla collettività degli allevatori regionali;
- riscuotere da ogni singolo allevatore la quota di compartecipazione finanziaria per i servizi riguardanti la consulenza (art. 22) e le epizootie (art. 26), di cui effettivamente ha beneficiato;
- collaborare con la Regione fornendo ad essa tutti i dati e le informazioni che richiede, al fine di consentire il monitoraggio ed il controllo delle attività finanziate;
- procedere con regolarità ai pagamenti del personale;

- effettuare, per le proprie competenze, verifiche sulla regolare esecuzione delle attività previste nel Programma.

Art. 4 **Modalità di attuazione del Programma**

L'ARA deve attuare il Programma secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 965/2020.

L'ARA svolgerà il proprio ruolo in autonomia amministrativa e finanziaria, ma sotto il controllo della Regione che ha il diritto di:

- chiedere eventuali rimodulazioni del Programma;
- monitorare, con la collaborazione dell'ARA, attraverso qualsiasi atto o documento amministrativo e tecnico richiesto, le procedure attuative;
- sospendere l'attuazione del Programma in qualsiasi momento e per giusta causa, imponendo all'ARA di rivederne contenuti e modalità;
- effettuare, in qualsiasi momento, tutti i controlli che riterrà opportuni.

Art. 5 **Personale**

L'ARA è tenuta ad avvalersi di personale adeguato allo svolgimento delle attività.

Il servizio, per essere finanziabile, deve essere reso da soggetto terzo e, pertanto, il personale che lo svolge deve essere distinto ed estraneo rispetto all'impresa beneficiaria.

Il personale dell'ARA deve essere selezionato in modo da garantire forme di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento.

Il personale selezionato sarà inserito in un apposito elenco di idonei a svolgere l'attività, tenuto dall'ARA. Nell'affidamento delle attività al personale, verrà rispettata, ove conciliabile con le esigenze organizzative del servizio, la scelta del beneficiario.

Al fine di garantire il principio di rotazione degli incarichi finanziati con risorse pubbliche, l'ARA è tenuta al rispetto dei limiti di cui al successivo paragrafo sul compenso del personale.

Per profili professionali di particolare specificità ed in casi straordinari e di urgenza, giustificati da sopraggiunte e necessarie variazioni del Programma, si potrà procedere con incarico diretto motivandone la decisione.

Per le attività che richiedono competenze professionali di livello superiore l'ARA potrà ricorrere a consulenze con istituti, enti, università, strutture e persone specializzate nelle materie da trattare.

Compenso del personale

A) Personale dipendente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato: si applica quanto previsto dallo specifico contratto di lavoro.

B) Personale convenzionato:

a) Criteri per definire il compenso per le prestazioni professionali:

- il carico di lavoro: numero di aziende, di capi di bestiame e di giornate lavorative;
- il livello di responsabilità;
- la professionalità richiesta, quella acquisita e dimostrata sul campo;
- l'orografia del territorio.

b) Entità del compenso

- personale tecnico con professionalità specifica, laureato, iscritto ad un Albo professionale, che viene utilizzato per le attività di assistenza tecnico-veterinaria nelle aziende: massimo € 48.000,00/anno, incrementabile fino al limite del 20 % per soddisfare ulteriori specifiche prestazioni professionali;

- personale tecnico o amministrativo, laureato, iscritto ad un Albo professionale, che presta servizio presso le strutture dell'ARA (laboratorio, centri produzione seme, recapiti, centro stalloni, ufficio): massimo € 48.000,00/anno, incrementabile fino al limite del 20 % per soddisfare ulteriori specifiche prestazioni professionali;
- personale tecnico, non laureato: massimo € 36.260,00/anno, incrementabile fino al limite del 20 % per soddisfare ulteriori specifiche prestazioni professionali;
- personale amministrativo, non laureato: massimo € 36.260,00/anno, incrementabile fino al limite del 20 % per soddisfare ulteriori specifiche prestazioni professionali;
- i compensi di cui ai punti precedenti sono intesi al netto di IVA;
- personale con altri tipi di rapporti di lavoro consentiti dalla legge: il compenso va calcolato secondo le norme di legge.

Per il calcolo del compenso individuale di ciascun lavoratore l'ARA utilizza gli stessi parametri degli anni precedenti.

C) Rimborsi spese: per l'uso del proprio mezzo di trasporto, il personale convenzionato ha diritto al rimborso delle spese sostenute, nella misura massima di € 3.000,00/anno. Detto rimborso non è aggiuntivo al compenso di cui al precedente punto b). Per particolari esigenze di servizio, che richiedono uno spostamento del personale più elevato rispetto all'ordinario, si può concedere un ulteriore rimborso di € 2.000,00 aggiuntivo al compenso di cui al precedente punto b).

Per tutto il personale, dipendente e convenzionato, il rimborso spese per vitto e alloggio è equiparato a quello corrisposto ai dipendenti regionali.

D) Contributi previdenziali: Al personale convenzionato viene corrisposto un contributo previdenziale, pari all'aliquota stabilita dagli specifici istituti previdenziali, oltre al compenso di cui al precedente punto b).

La Regione, per quanto concerne il personale (rapporti di lavoro, compensi, ecc.), declina ogni responsabilità, amministrativa, civile, penale e finanziaria, per i provvedimenti che l'ARA dovesse adottare in difformità rispetto a quanto disposto con il presente atto.

Art. 6

Risorse finanziarie

Il Programma prevede un fabbisogno finanziario di € 4.600.000,0 di cui € 4.200.000,00 a carico della Regione e € 400.000,00 a carico degli allevatori.

Alle spese per lo svolgimento delle attività, con particolare riferimento a quelle dell'art. 22 (consulenza) e dell'art. 26 (epizootie) del Reg. (CE) n. 702/2014, partecipano gli allevatori, ciascuno in proporzione al servizio di cui effettivamente beneficia. All'atto della sottoscrizione dell'adesione volontaria, ciascun allevatore si impegnerà a corrispondere all'ARA la propria quota.

L'ARA deve svolgere le attività attenendosi a quanto previsto nel quadro finanziario e nella previsione di spesa. E' consentita una compensazione finanziaria, nel limite del 30% degli importi originari, tra i diversi ambiti di attività.

Art. 7

Modalità di erogazione del contributo pubblico all'ARA

Le modalità di erogazione del contributo sono le seguenti:

- a) Anticipazione del 50% a seguito dell'approvazione del presente atto da parte della Regione;
- b) anticipazione del 30% entro il 31 luglio, previa presentazione di una relazione sulle attività svolte nel primo semestre;

- c) liquidazione finale del contributo, successivamente all'approvazione del consuntivo annuale e alla presentazione della seguente documentazione:
- domanda di liquidazione finale;
 - relazione sulle attività svolte, in coerenza con quanto previsto nella D.G.R. n. 965/2020;
 - rendiconto delle spese sostenute;
 - fatture e ricevute fiscalmente in regola;
 - dichiarazione rilasciata dal Presidente, dal Direttore e dal Presidente del Collegio Sindacale dell'ARA, attestante che le attività sussidiate sono state eseguite con l'osservanza delle norme e di quanto previsto nel Programma, e che ciascun allevatore ha pagato la quota a suo carico;
- d) le spese generali nella misura massima del 5% non sono da documentare né rendicontare, purché pertinenti alle spese ammissibili;
- e) lo svolgimento delle attività finanziate deve rispettare le norme contenute nel Programma e nel presente atto, nonché ogni altra indicazione o direttiva emanata dalle competenti strutture regionali a fini di maggiore funzionalità e trasparenza, in corso di attuazione del Programma.

Art. 8

Revoca e riduzione del contributo

Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di attuazione del Programma potrà determinare la revoca, parziale o totale, del contributo accordato.

Ove l'ARA provochi danni diretti alla Regione o a terzi, nell'esecuzione del Programma, se ne assumerà ogni responsabilità ed onere, liberando la Regione da qualsiasi peso o gravame.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati a qualsiasi titolo, dovessero essere rilevate spese parzialmente o totalmente non ammissibili, infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, saranno applicate riduzioni ai contributi concessi, fino all'esclusione dagli stessi, con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite.

Art. 12

Esonero di responsabilità

L'ARA esonera da ogni responsabilità la Regione per ogni pregiudizio o pretesa di terzi derivante da propria inadempienza in ordine agli impegni sopra assunti.